

REGOLAMENTO (UE) N. 72/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni allo scopo di controllare l'applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 da parte degli Stati membri. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei programmi nazionali di controllo della qualità.
- (2) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare nel corso della preparazione e nello svolgimento delle ispezioni.
- (3) La Commissione dovrebbe poter accogliere nelle sue squadre di ispezione gli auditor nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri.
- (4) Le ispezioni della Commissione, come pure l'elaborazione delle relazioni in materia, dovrebbero seguire una procedura predefinita e una metodologia standardizzata.
- (5) Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla rapida correzione delle carenze individuate durante le ispezioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

- (6) La Commissione dovrebbe poter svolgere ispezioni di controllo per verificare l'avvenuta correzione delle carenze.
- (7) Dovrebbe essere istituito un procedimento per rimediare alle carenze di gravità tale da avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell'aviazione nella Comunità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure per lo svolgimento delle ispezioni che la Commissione effettua per controllare l'applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 da parte degli Stati membri. Le ispezioni della Commissione hanno ad oggetto le competenti autorità degli Stati membri e determinati aeroporti, operatori e soggetti che applicano le norme di sicurezza nel settore dell'aviazione. Tali ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «autorità competente», l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008;

